



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

*Emanato con D.R. n. 418 del 20/12/2013;
modificato ed integrato con D.R. n. 305 del 07/07/2015.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il regime dei prelievi su tutte le attività conto terzi ed istituzionali di ricerca e formazione svolte dalla Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola) ed i compensi incentivanti gravanti sul residuo ripartibile delle attività conto terzi ai sensi dell'art. 66 DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Principio generale)

1. Le incentivazioni a favore del personale docente e ricercatore sono riservate a coloro che abbiano positivamente assolto i propri obblighi didattici e di ricerca, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le incentivazioni a favore del personale tecnico-amministrativo sono subordinate all'assolvimento degli obblighi di servizio anche per quanto concerne il rispetto dell'orario di lavoro.

Art. 3

(Criteri di valutazione delle attività)

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di ricerca e formazione conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dalla Scuola sulla base dei seguenti criteri, ovvero:
 - a) tramite proprie risorse umane e strumentali nell'interesse prevalente del committente;
 - b) in cambio di un corrispettivo la cui riscossione o parte dello stesso può essere collegata alla consegna di report intermedi e/o finali di progetto;
 - c) operando quale soggetto passivo IVA, ai sensi art. 4, comma 4 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii;
 - d) soggette, nell'ipotesi di interruzione e/o mancato completamento delle attività o di parte delle stesse, all'applicazione di clausole risolutive espresse, clausole penali salvo il maggior danno, ovvero ad eventuali pretese risarcitorie da parte del committente per inadempimento contrattuale.
2. Rientrano in tali attività anche:
 - le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente alla Scuola l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione;
 - le attività di formazione che prevedono un corrispettivo da parte del soggetto committente o il versamento di quote di iscrizione di partecipanti, ad eccezione di quelle iniziative che



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

attribuiscono crediti formativi universitari - CFU o che siano qualificate come istituzionali con delibera della Giunta dell'Istituto a cui afferiscono.

3. La Scuola definisce istituzionali le sue attività, dirette alla realizzazione di progetti di ricerca e formazione volti al perseguimento delle proprie finalità, individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) siano svolte nell'ambito di Progetti Internazionali, Progetti Europei, Progetti Nazionali, Progetti regionali finanziati con fondi europei e simili, in risposta a bandi pubblici;
- b) gravino in termini finanziari su fondi Scuola oltre che su finanziamenti eventualmente erogati da enti pubblici o da soggetti/enti privati o da società commerciali, a titolo di co-finanziamento;
- c) si sostanzino in iniziative formative che attribuiscono crediti formativi universitari - CFU o che siano qualificate come istituzionali con delibera della Giunta dell'Istituto a cui afferiscono.

4. I criteri indicati nei commi precedenti costituiscono parametri di orientamento fermo restando che l'effettivo inquadramento nell'una o nell'altra tipologia di attività è rimessa alla puntuale valutazione dei singoli casi, operata dalla Giunta di Istituto, su proposta del Responsabile Amministrativo, se il progetto afferisce ad un Istituto ovvero dal Responsabile della struttura secondo quanto precisato al comma 1 dell'art. 6. Qualora emergano divergenze interpretative l'inclusione nell'una o nell'altra tipologia di attività è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale.

Art. 4

(Ambito di esclusione)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i finanziamenti disciplinati da disposizioni che stabiliscano una diversa modalità di suddivisione del finanziamento stesso o vietino tale suddivisione.

TITOLO II - ATTIVITA' CONTO TERZI

Art. 5

(Strutture e personale coinvolti)

1. Le attività di cui al presente Titolo sono svolte prevalentemente con l'impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti alla Scuola, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento dei compiti istituzionali, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione del progetto di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 6

(Progetto scientifico e relativi adempimenti)

1. La proposta di una commessa conto terzi può essere presentata su iniziativa delle risorse della Scuola appartenenti alle categorie di seguito indicate al momento della richiesta e precisamente:

- dal personale docente, ricercatore indirizzata all'Istituto di afferenza;
- dagli affiliati ad un Istituto e da assegnisti di ricerca anch'essa diretta all'Istituto di riferimento¹;
- dal personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, all'attenzione della struttura di appartenenza (da intendersi Istituto, Area e/o Servizio della Direzione Generale).

I proponenti assumono il ruolo di responsabile scientifico del progetto.

¹ Di seguito per entrambe le categorie in evidenza si fa riferimento ad Istituto di afferenza



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

2. In casi motivati, nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici appartenenti anche ad Istituti/strutture diverse ed in tal caso il progetto è approvato dalle Giunte dei rispettivi Istituti di afferenza o dalle relative strutture di appartenenza.
3. La proposta deve contenere:
 - a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata;
 - b) l'importo del corrispettivo e l'eventuale relativa rateizzazione;
 - c) il preventivo delle spese come dettagliato al comma 4;
 - d) l'indicazione del personale coinvolto;
 - e) lo schema di contratto con il soggetto esterno committente;
 - f) la preventiva quantificazione, in termini percentuali dell'impegno giornaliero dei singoli soggetti coinvolti.
4. Il preventivo delle spese da sostenere dovrà contenere:
 - a) tutte le spese relative all'esecuzione del contratto (spese imputabili direttamente);
 - b) gli oneri da rimborsare all'Istituto/struttura;
 - c) la previsione della quota di cui all'art. 7, comma 2, che la Scuola calcola a monte sull'importo del corrispettivo, escluso IVA.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l'autorizzazione alla partecipazione alle attività dovrà essere richiesta all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza.
6. La Giunta dell'Istituto o il Responsabile della struttura nell'approvare la proposta dovrà espressamente:
 - a) verificare che il finanziamento o il corrispettivo previsto sia congruo e sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall'attività conto terzi;
 - b) attestare che lo svolgimento dell'attività proposta sia pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi istituzionali e di servizio del personale interessato;
 - c) formulare la proposta definitiva di stipula del contratto;
 - d) trasmettere la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva se il proponente è un affiliato o assegnista di ricerca.
7. Nel corso dell'esecuzione delle attività programmate, il responsabile scientifico del contratto dovrà costantemente controllare se si prefigurino variazioni rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto originario. Qualora accerti un significativo scostamento in termini di budget ovvero relativamente alle tempistiche di realizzazione del progetto, dovrà tempestivamente presentare una proposta di modifica dello stesso all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori rispetto a quanto in precedenza approvato. La Giunta dell'Istituto o la struttura di riferimento delibererà la proposta di modifica fermo restando che l'importo pattuito con il terzo committente non potrà essere modificato se non con il consenso di quest'ultimo.
8. Al termine del progetto il responsabile scientifico relaziona al committente le attività realizzate secondo i termini e le modalità previste nel contratto. Tale relazione è inviata anche al Direttore di Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza. E' facoltà di quest'ultimi richiedere relazioni periodiche sulle attività svolte cui il responsabile scientifico deve fornire adeguato riscontro.

Art. 7

(Corrispettivi, spese e trattenute)

1. Il corrispettivo che dovrà essere richiesto al committente del progetto di ricerca e formazione dovrà comprendere la copertura di tutte le spese di cui al preventivo ex art. 6, comma 4.



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

2. Su ciascun progetto di ricerca e di formazione conto terzi, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta pari al 15% (quindici per cento) dell'importo del corrispettivo esclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto, di cui il 14% (quattordici per cento) da destinare al Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo, e l'1% (uno per cento) al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute. La trattenuta è operata al momento dell'incasso del corrispettivo o di ciascuna rata.

3. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto da parte del committente e dell'incasso dell'intero corrispettivo, il residuo emergente, da intendersi quale importo complessivo del contratto dedotto della trattenuta prevista al precedente comma 2 e del totale dei costi sostenuti, rimane nella disponibilità del responsabile scientifico del progetto:

a) per una quota non superiore al 50% (cinquanta per cento) ai fini del riparto indicato nel successivo comma 4, previo prelievo, su tale quota, di una trattenuta in misura pari al 5% (cinque per cento) da destinare al Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo;

b) la restante quota non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dovrà essere destinata, in tutto o in parte, come di seguito indicato:

- ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico, preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca/formazione;

e/o

- ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;

e/o

- al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Il residuo di cui alla lettera a) del precedente comma è ripartito, su proposta ed a seguito di apposita valutazione del responsabile scientifico (in termini di attività aggiuntiva svolta e di contributo scientifico alla realizzazione della stessa), con l'assenso del Direttore dell'Istituto di riferimento o del Responsabile della struttura di appartenenza, tra il personale di ruolo e non di ruolo della Scuola e/o di altre Università, che ha effettivamente partecipato al progetto, come di seguito indicato:

- Personale docente e ricercatore;

- Personale tecnico-amministrativo (sulla base di criteri concordati dal Rettore, Direttore Generale e Direttori di Istituto);

- Allievi dei Corsi PhD;

- Assegnisti di ricerca, affiliati e altro personale appartenente ad enti pubblici e privati, debitamente autorizzato, che abbiano effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, e risultino inseriti nel Team di lavoro già in fase di proposta (art. 6, comma 3, lettera d), non avendo percepito altra forma di compenso a valere sul contratto di cui trattasi.

5. Il personale docente e ricercatore che collabora alle attività conto terzi può percepire compensi accessori, anche derivanti da altre forme di incentivazione o attività, sino ad un importo annuo massimo, lordo percipiente, non superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria retribuzione annua lorda. Per il personale tecnico-amministrativo destinatario di una quota parte di residuo ripartibile, come sopra identificata, ovvero di qualunque altra forma di compenso accessorio non legato a lavoro straordinario o posizione organizzativa (compresi gli incentivi previsti dall'art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la cui ripartizione è disciplinata in



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

apposito regolamento) sarà operata una decurtazione nelle somme spettanti a titolo di incentivazione gravanti sul Fondo di Ateneo pari al 30% (trenta per cento) dei compensi complessivamente già percepiti, a vario titolo, nell'anno di competenza. Il personale tecnico-amministrativo non potrà in ogni caso ricevere compensi accessori a qualunque titolo attribuiti, ivi compresi gli incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con l'eccezione dei compensi legati a lavoro straordinario o posizione organizzativa, in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria retribuzione annua lorda.

Art. 8

(Modalità di attribuzione al personale del residuo ripartibile)

1. Al fine del riparto dei compensi al personale, il responsabile scientifico, a seguito dell'approvazione della relazione finale da parte del committente e all'effettivo incasso del corrispettivo, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza:
 - a) attesta la rispondenza del corrispettivo erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico;
 - b) determina il "residuo ripartibile" da assegnare ai sensi del precedente art. 7 ed a tal fine individua i nominativi del personale che ha effettivamente operato per lo svolgimento dell'attività in relazione all'apporto fornito e specifica il quantum da assegnare a ciascuno di essi.
2. Qualora sorgano contestazioni da parte del committente rispetto al corretto adempimento, non si potrà procedere alla chiusura del progetto sino a quando il committente non abbia rinunciato a far valere tali contestazioni o sia decorso il relativo termine prescrizione.

Art. 9

(Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo)

1. Il Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo è alimentato da:
 - a) le risorse accantonate dal prelievo operato ex art. 7, comma 2 e comma 3;
 - b) da altre risorse economiche derivanti dalle attività per le quali la Scuola opera in ambito commerciale.
2. Le risorse accantonate nel predetto Fondo di Ateneo saranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) una quota non inferiore al 90% (novanta per cento) riservata a tutte le categorie di personale tecnico-amministrativo sulla base del sistema di valutazione vigente;
 - b) una quota non superiore al 5% (cinque per cento) destinata ai compensi per progetti straordinari di interesse generale della Scuola, individuati dal Direttore Generale;
 - c) una quota non superiore al 5% (cinque per cento) destinata ad interventi straordinari a beneficio del personale tecnico-amministrativo dipendente dalla Scuola gestiti dalla Commissione appositamente costituita.
3. Il Fondo di Ateneo di cui al presente articolo relativo all'anno di competenza è ripartito di norma entro il mese di giugno dell'anno successivo.

TITOLO III - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 10

(Principi generali)

1. I progetti di formazione e di ricerca istituzionali non possono generare residuo ripartibile da destinare a vantaggio del personale interno e/o esterno che abbia partecipato allo svolgimento dell'attività.



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

2. Eventuali incentivi/compensi a favore di docenti e ricercatori, nell'ambito di progetti di ricerca, sono consentiti nei limiti e nelle forme di quanto specificatamente previsto dai bandi ed in conformità delle regole procedurali del relativo programma di finanziamento.

Art. 11

(Progetto scientifico e relativi adempimenti)

1. La proposta di attività di ricerca e formazione connessa all'attività istituzionale della Scuola può essere presentata su iniziativa delle risorse della Scuola, appartenenti alle categorie di seguito indicate al momento della richiesta e precisamente:

- dal personale docente, ricercatore indirizzata all'Istituto di afferenza;
- dagli affiliati ad un Istituto e da assegnisti di ricerca anch'essa diretta all'Istituto di riferimento²;
- dal personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, all'attenzione della struttura di appartenenza (da intendersi Istituto, Area e/o Servizio della Direzione Generale).

I proponenti assumono il ruolo di responsabile scientifico del progetto.

2. Con riferimento alle attività di formazione, la proposta dovrà strutturarsi nel rispetto delle prescrizioni interne del Sistema Gestione della Qualità.

3. La Giunta dell'Istituto o il Responsabile della struttura nell'approvare la proposta dovrà:

- a) verificare che il preventivo delle spese contenga tutti i costi relativi all'esecuzione della ricerca o dell'attività formativa (costi imputabili direttamente);
- b) l'esistenza della previsione della quota pari al 6% (sei per cento) da calcolare a monte sull'importo delle relative entrate di cui il 5% (cinque per cento) destinata al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute, e l'1% (uno per cento) ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;
- c) trasmettere la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva se il proponente è un affiliato o assegnista di ricerca.

4. Relativamente alle convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato (per Corsi PhD), borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta a monte in misura pari all'1% (uno per cento) dell'importo del finanziamento da destinare al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute. Al fine di consentire la copertura dei costi diretti a favore del beneficiario, ed indiretti, costi Scuola, l'entità del finanziamento dovrà prevedere la quota di cui sopra. Tali finanziamenti non generano un residuo emergente.

5. Le trattenute di cui ai precedenti commi sono operate al momento dell'incasso dell'entrata o di ciascuna rata.

Art. 12

(Prelievi sul residuo delle attività di ricerca ed alta formazione)

1. Al termine del progetto istituzionale di ricerca o di alta formazione, il responsabile scientifico rendiconta le attività all'Ente finanziatore, se previsto, e produce al Direttore dell'Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza una sintetica relazione conclusiva circa il regolare svolgimento delle attività.

2. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto, ove prevista, da parte dell'Ente finanziatore e/o dell'effettivo incasso del finanziamento, il responsabile scientifico, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza, destina

² Di seguito per entrambe le categorie in evidenza si fa riferimento ad Istituto di afferenza



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

l'eventuale disponibilità residuale, da intendersi quale importo complessivo della convenzione dedotto della trattenuta prevista al comma 3 del precedente articolo e del totale dei costi sostenuti, in tutto o in parte come di seguito indicato:

- ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico stesso, preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca e/o formazione;
e/o
- ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;
e/o
- al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. L'incentivazione relativa all'attività di ricerca, didattica e gestionale è disciplinata, con apposito Regolamento anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 14

(Norma di chiusura - Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche e/o integrazioni sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.